

Serie Ordinaria n. 38 - Lunedì 18 settembre 2017

D.g.r. 11 settembre 2017 - n. X/7074
Approvazione degli schemi di convenzione per la gestione delle interferenze di linee tecnologiche infrastrutture esistenti e nuove e degli scarichi nel reticolo idrico di competenza regionale tra: Regione Lombardia e la Società Pavia Acque S.C.A.R.L., Regione Lombardia e la Società Padania Acque s.p.a., Regione Lombardia e Società Acqua Lodigiana (SAL) s.r.l.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il r.d. 25 luglio 1904, n. 523 «Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie» e ss.mm.ii.;
- la legge 5 gennaio 1994, n. 37 «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche»;
- la legge 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- il d.p.c.m. 12 ottobre 2000 «Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di demanio idrico» con il quale è stato trasferito alla regione, dal 1 gennaio 2001, la gestione del demanio idrico di cui all'art. 86 del D.Lgs. n. 112/1998;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
- la legge regionale 2 aprile 2002, n. 5 «Istituzione dell'Agenda Interregionale per il fiume PO (AIPO)»;
- la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali» ed in particolare gli artt. da 26 a 29, che disciplinano l'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato»;
- l'art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 «Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale», che disciplina le modalità di determinazione dei canoni per occupazione dei beni del demanio idrico e per uso delle acque pubbliche, la loro riscossione e i casi in cui è necessaria una cauzione a garanzia»;
- il Piano di Tutela e Uso delle Acque della Regione Lombardia approvato con d.g.r. 31 luglio 2017, n. 6990»;
- la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 «Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua» ed in particolare l'art. 13 - promozione della regolarizzazione di opere e occupazioni senza titolo concessorio in aree del demanio idrico fluviale»;
- la d.g.r. 23 ottobre 2015, n. 4229 «Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni idrici di polizia idraulica» ed in particolare l'allegato «G - modelli»;
- il decreto del direttore generale 22 dicembre 2016, n. 13807 «Aggiornamento e pubblicazione degli importi dovuti alla Regione Lombardia per l'anno 2017 a titolo di canoni di polizia idraulica in applicazione dell'art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10»;

Ricordato che:

- l'art. 13, comma 2, della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 prevede che, al fine di promuovere la regolarizzazione delle opere e delle occupazioni delle aree del demanio idrico fluviale esistenti, «la Giunta regionale possa stipulare convenzioni con soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo stesso»;
- l'art. 13, comma 3, della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 prevede che «i soggetti che richiedono la regolarizzazione possono usufruire di una riduzione sull'importo dei

canoni di polizia idraulica»;

- Pavia Acque S.c.a.r.l. risulta gestore del Servizio Idrico Integrato per l'intero territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia, a seguito di stipula di convenzione di affidamento sottoscritta con la Provincia di Pavia, in qualità di Ente di Governo d'Ambito, il 20 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti;
- Padania Acque s.p.a. risulta gestore unico del Servizio Idrico Integrato per l'intero territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cremona, a seguito della deliberazione n. 12 dell'8 agosto 2014 del C.d.A. dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona;
- Società Acqua Lodigiana s.r.l. risulta gestore del Servizio Idrico Integrato per l'intero territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lodi, a seguito di stipula di Contratto di Servizio sottoscritto con l'Ufficio d'Ambito di Lodi in data 28 novembre 2007, aggiornato con deliberazione CP di Lodi n. 11 del 12 luglio 2016;
- Pavia Acque S.c.a.r.l. con nota n. 925 dell'11 maggio 2017 e sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (art. 13 c. 2), ha proposto a Regione la volontà di stipulare una convenzione ai fini della regolarizzazione delle opere interferenti e delle occupazioni delle aree del demanio idrico fluviale;
- Padania Acque s.p.a. con nota prot. n. 7213 dell'8 giugno 2017 e sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (art. 13 c. 2), ha proposto a Regione la volontà di stipulare una convenzione ai fini della regolarizzazione delle opere interferenti e delle occupazioni delle aree del demanio idrico fluviale;
- Società Acqua Lodigiana S.r.l. con nota n. 5163/VR del 6 luglio 2017 e sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (art. 13 c. 2), ha proposto a Regione la volontà di stipulare una convenzione ai fini della regolarizzazione delle opere interferenti e delle occupazioni delle aree del demanio idrico fluviale;

Ricordato altresì che le convenzioni approvate con la presente deliberazione costituiscono accordo sostitutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., dei singoli provvedimenti concessori individuati negli allegati alle stesse convenzioni, relativi alle interferenze delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale, note all'atto della stipula delle convenzioni;

Evidenziato che la stipula delle convenzioni con Pavia Acque S.c.a.r.l., Padania Acque s.p.a. e Società Acqua Lodigiana s.r.l. quali soggetti gestori di reti tecnologiche e infrastrutturali, sono elaborate in conformità all'art. 13 della legge 15 marzo 2016, n. 4 e comporteranno per le Parti stipulanti significativi vantaggi, in termini di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale e certezza nella quantificazione e pagamento dei canoni;

Ritenuto, nelle more dell'emanazione del provvedimento di cui all'art. 13, comma 4, della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, riguardante la percentuale di riduzione sull'importo dei canoni di polizia idraulica, di applicare, così come previsto dalla d.g.r. n. 4229 del 23 ottobre 2015 e s.m.i. e nel rispetto di quanto indicato all'art. 13 c. 2 e c. 3 della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, tenuto conto dei principi idraulici legati agli aspetti quantitativi e qualitativi delle acque, le seguenti percentuali di riduzione sull'importo dei canoni di polizia idraulica:

- per le interferenze delle linee tecnologiche con il reticolo idrico principale, per gli scarichi che rispettano i parametri del P.T.U.A. Vigente e per gli scarichi non soggetti al rispetto dei parametri del PTUA vigente che risultano comunque compatibili con i regimi idraulici dei corsi d'acqua interessati, si applica la riduzione al 10% (dieci per cento) dell'importo del canone individuato nell'allegato «F» alla d.g.r. n. 4229 del 23 ottobre 2015 e ss.mm.ii., così come aggiornato dal d.d.g. n. 13807 del 22 dicembre 2016, fatti salvi gli importi minimi previsti dalle note generali del medesimo allegato «F» ;
- per gli scarichi che non rispettano i parametri del PTUA vigente si applica il canone per intero individuato nell'allegato «F» alla d.g.r. n. 4229 del 23 ottobre 2015 e ss.mm.ii., fatti salvi gli importi minimi previsti dalle note generali del medesimo allegato «F», fino alla realizzazione e collaudo delle opere di adeguamento ai parametri del PTUA vigen-

te;

Verificata la necessità, alla luce della legge regionale 15 marzo 2016 n. 4, di aggiornare l'allegato G - «modelli», della d.g.r. 23 ottobre 2015, n. X/4229 ed in particolare lo «Schema di Convenzione tra la Giunta regionale della Lombardia e la Società per la gestione delle interferenze di linee tecnologiche/infrastrutture esistenti e nuove sul reticolo di competenza regionale»;

Visto lo «Schema di convenzione tra la Giunta regionale della Lombardia e la Società Pavia Acque S.c.a.r.l. per la gestione delle interferenze di linee tecnologiche / infrastrutture esistenti e nuove / scarichi nel reticolo idrico di competenza regionale» in Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, lo «Schema di convenzione tra la Giunta regionale della Lombardia e la Società Padania Acque s.p.a per la gestione delle interferenze di linee tecnologiche / infrastrutture esistenti e nuove / scarichi nel reticolo idrico di competenza regionale» in Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e lo «Schema di convenzione tra la Giunta regionale della Lombardia e la Società Acqua Lodigiana s.r.l. per la gestione delle interferenze di linee tecnologiche / infrastrutture esistenti e nuove / scarichi nel reticolo idrico di competenza regionale» in allegato C, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che:

- con nota prot. n. AE05.2017.12612 del 13 giugno 2017 l'Ufficio Territoriale Regionale Val Padana ha trasmesso alla Direzione Generale Territorio, urbanistica, difesa del suolo e città metropolitana, per i successivi adempimenti, la bozza di convenzione di cui all'Allegato A e i relativi allegati alla stessa, condivisa con la società Padania Acque Spa;
- con nota prot. n. AE10.2017.17591 del 29 agosto 2017 l'Ufficio Territoriale Regionale Pavia ha trasmesso alla Direzione Generale Territorio, urbanistica, difesa del suolo e città metropolitana, per i successivi adempimenti, la bozza di convenzione di cui all'Allegato B e i relativi allegati alla stessa, condivisa con la società Pavia Acque S.c.a.r.l.;
- con nota prot. n. AE.2017.17675 del 4 settembre 2017 l'Ufficio Territoriale Città Metropolitana ha trasmesso alla Direzione Generale Territorio, urbanistica, difesa del suolo e città metropolitana, per i successivi adempimenti, la bozza di convenzione di cui all'Allegato C e i relativi allegati alla stessa, condivisa con la società Acqua Lodigiana S.r.l.;
- gli eventuali maggiori gettiti derivanti dai canoni delle concessioni di polizia idraulica, di cui alla presente deliberazione, saranno introitati sul Cap. 5965 del Bilancio 2017-2019;

Ritenuto pertanto, sulla base delle motivazioni e delle modalità sopra esposte, di approvare gli schemi di convenzione di cui agli Allegati A, B e C del presente provvedimento e di delegare il dirigente competente della DG Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città Metropolitana alla stipula delle stesse;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura approvato con d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013 ed in particolare la declinazione allo stesso nella missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 9.1 - Difesa del suolo, RA 241 «Semplificazione e razionalizzazione delle autorizzazioni idrauliche»;

Vista in particolare, la d.g.r. 29 aprile 2013, n. 87 «Il Provvedimento Organizzativo 2013» e il decreto S.G. 25 luglio 2013, n. 7110 «Individuazione delle Strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle Direzioni Generali della Giunta regionale - X Legislatura»;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A - «Schema di convenzione tra la Giunta regionale della Lombardia e la Società Pavia Acque S.c.a.r.l. per la gestione delle interferenze di linee tecnologiche / infrastrutture esistenti e nuove / scarichi nel reticolo idrico di competenza regionale» ed i relativi allegati (*omissis*)¹, parti integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare l'allegato B - «Schema di convenzione tra la Giunta regionale della Lombardia e la Società Padania Acque S.p.A per la gestione delle interferenze di linee tecnologiche / infrastrutture esistenti e nuove / scarichi nel reticolo idrico di

competenza regionale» ed i relativi allegati (*omissis*)¹, parti integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di approvare l'allegato C - «Schema di convenzione tra la Giunta regionale della Lombardia e la Società Acqua Lodigiana s.r.l. per la gestione delle interferenze di linee tecnologiche / infrastrutture esistenti e nuove / scarichi nel reticolo idrico di competenza regionale» ed i relativi allegati (*omissis*)¹, parti integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. di delegare la firma delle convenzioni in parola al dirigente competente della Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città Metropolitana;

5. di trasmettere copia del provvedimento ai rispettivi dirigenti degli Uffici Territoriali Regionali competenti per le determinazioni conseguenti;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

¹ Gli allegati agli schemi di convenzione con Padania Acque, Pavia Acque, Società Acque Lodigiana, non pubblicati sul BURL, saranno consultabili presso la Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città Metropolitana, Struttura Pianificazione dell'Assetto Idrogeologico, Reticoli e Demanio Idrico.

Rev. 04/08/2017

CONVENZIONEtrala GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIAe la SOCIETÀ PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.

per la gestione delle interferenze di linee tecnologiche / infrastrutture esistenti e nuove /
scarichi nel reticolo idrico di competenza regionale

L'anno 2017 il mese di il giorno, presso la sede di Regione Lombardia,....., sono convenuti: REGIONE LOMBARDIA, Giunta Regionale, (nel seguito Regione) rappresentata per il presente atto da, nella sua carica di, domiciliato per la sua funzione presso, in forza di delega conferitagli dalla Giunta con deliberazione n. del

e

la Società PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. (nel seguito Pavia Acque) con sede legale in Pavia, Via Donegani n. 7, Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Pavia n. 02234900187, R.E.A. n. 0256972, rappresentata da Dott. Ing. Marco Vittorio Chiesa, nella sua carica di Direttore Generale in virtù di procura conferita con atto del 5 marzo 2015 a rogito notaio Carmelo Di Marco, rep. n. 9637/5453 e successive integrazioni.

PREMESSO CHE:

- a) con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono state attribuite alle Regioni le competenze in materia di gestione del demanio idrico, compresa la riscossione degli importi dovuti a titolo di canoni annuali e che con le delibere di Giunta Regionale, (nel seguito D.G.R.), n. 7868 del 25 gennaio 2002, n. 13950 del 01 agosto 2003, n. 5774

Rev. 04/08/2017

- del 31 ottobre 2007, n. 10402 del 28 ottobre 2009, n. 713 del 26 ottobre 2010, n. 2362 del 13 ottobre 2011, n. 4287 del 25 ottobre 2012, n. 883 del 31 ottobre 2013, n. 2591 del 31 ottobre 2014, n. 3792 del 03 luglio 2015 e n. 4229 del 23 ottobre 2015 e con decreto del Direttore Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana, (nel seguito D.D.G.), n. 13807 del 22 dicembre 2016 Regione ha determinato i canoni regionali relativi alle concessioni di aree del demanio idrico;
- b) la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, articolo 13, prevede che Regione possa stipulare con i soggetti titolari di rapporti concessori relativi al demanio idrico specifiche convenzioni;
- c) la D.G.R. n. 4229 del 23 ottobre 2015 e ss.mm.ii. prevede che i soggetti titolari di più rapporti concessori relativi al demanio idrico possono versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un'unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno, previo accordo con Regione;
- d) Pavia Acque risulta gestore, a far data dal 01 gennaio 2014, del Servizio Idrico Integrato per l'intero territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia, a seguito di stipula di convenzione di affidamento sottoscritta con la Provincia di Pavia, in qualità di Ente di Governo d'Ambito, il 20 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti;
- e) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153, comma 1 del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., in virtù della convenzione di cui alle precedente lettera d) nel rispetto delle finalità societarie a Pavia Acque sono state affidate in cessione d'uso gratuita le infrastrutture afferenti al servizio idrico integrato di proprietà dei Comuni;
- f) Pavia Acque con nota n.1306 del 26/06/2017, sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (art. 13 c.2), ha proposto a Regione la volontà di stipulare una convenzione ai fini della regolarizzazione delle opere interferenti e delle

Rev. 04/08/2017

- occupazioni delle aree del demanio idrico fluviale;
- g) Pavia Acque con medesima nota ha trasmesso a Regione l'elenco delle interferenze delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali, anche su supporto cartografico digitale georeferenziato (allegato 12), con il reticolo idrico principale di competenza regionale ad oggi note e indicate negli allegati 1A, 2A, 3P, 4S, 5S, 6S, 7S, 8S, 9S;
- h) Regione ha effettuato la quantificazione del dovuto sulla base di quanto previsto dalle sopra citate disposizioni normative, considerando il numero di interferenze risultante dalla documentazione agli atti delle Parti e applicando alle stesse quanto previsto dalla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 e dalla presente convenzione;
- i) le Parti hanno inteso sottoscrivere una convenzione, inerente le modalità di corresponsione del canone dell'anno corrente e degli arretrati dovuti da parte di Pavia Acque, nonché per la definizione concordata di una disciplina complessiva dei provvedimenti amministrativi correlati alle interferenze delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale, che comprenda l'intera gestione amministrativa;
- j) la presente convenzione costituisce accordo sostitutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., dei singoli provvedimenti concessori individuati negli allegati 1A, 2A, 3P, 4S, 5S, 6S, 7S, 8S, 9S, per le interferenze delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale, note all'atto della presente convenzione;
- k) la stipula della presente convenzione, elaborata in conformità all'art. 13 della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, comporterà per le Parti stipulanti significativi vantaggi, in termini di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze delle linee

Rev. 04/08/2017

tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale e certezza nella quantificazione e pagamento dei canoni; in particolare l'applicazione della presente convenzione ha finalità di pubblico interesse in quanto comporta per Regione un consistente risparmio in termini di risorse umane ed economiche in relazione a tutte le attività amministrative necessarie alla corretta e tempestiva riscossione dei canoni demaniali;

- l) la quantificazione degli importi dovuti da Pavia Acque a titolo di arretrati per le occupazioni pregresse è stata effettuata sottraendo all'importo dovuto a titolo di canone annuo moltiplicato per le annualità certamente ancora escutibili, quanto già versato per l'occupazione pregressa, così come risultante dai documenti istruttori agli atti delle Parti; la stipula della presente convenzione comporta quietanza definitiva per tutti gli importi dovuti sino a tutto il 2017.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Finalità

Il presente atto ha lo scopo di regolamentare, relativamente al reticolo idrico di competenza regionale:

- a) il rilascio dei provvedimenti di polizia idraulica (concessione relativa all'utilizzo ed occupazione di beni demaniali, autorizzazioni per gli scarichi);
- b) il pagamento dei relativi canoni, nel rispetto, oltre che della normativa vigente, del principio di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa assicurando una uniforme applicazione sul territorio lombardo.

Art. 3 - Concessione Unica

La presente convenzione ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell'articolo 11 della

Rev. 04/08/2017

legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., delle concessioni per tutte le interferenze esistenti tra le linee tecnologiche, gli scarichi e le occupazioni di aree demaniali in gestione a Pavia Acque ed il demanio idrico in gestione alla Regione.

Previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza oneri per Regione, Pavia Acque si impegna ad effettuare sulle opere interferenti oggetto della convenzione tutte le modificazioni e gli adeguamenti necessari per renderle compatibili con le norme vigenti anche in tema di sicurezza idraulica. In tal caso il canone di concessione dovrà essere conseguentemente aggiornato sulla base delle nuove caratteristiche dell'opera.

Pavia Acque si impegna a provvedere all'inserimento dei dati delle opere nel sistema informatico della Regione "Sistema Integrato di Polizia Idraulica e Utenze Idriche" (nel seguito S.I.P.I.U.I.), entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione e a pena di revoca dai benefici previsti dall'art. 6, comma 1, lett. a), secondo le indicazioni che il software richiede per l'implementazione delle "maschere" di accesso, con la georeferenziazione delle opere stesse, compresi eventuali, futuri aggiornamenti.

Resta in capo all'Ufficio Territoriale Regionale (nel seguito U.T.R.) l'adeguamento e l'aggiornamento delle concessioni già inserite nel S.I.P.I.U.I. alla data della stipula della presente convenzione.

Art. 4 - Verifica delle interferenze

Pavia Acque con nota prot. n. 1308 del 26/06/2017 ha consegnato l'elenco delle interferenze delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali, classificate secondo le indicazioni di cui all'allegato "F" della D.G.R. n. 4229 del 23 ottobre 2015 (allegati 1A, 2A, 3P, 4S, 5S, 6S, 7S, 8S, 9S).

Pavia Acque certifica ai sensi dell'art. 47, comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 che:

Rev. 04/08/2017

- a) negli allegati 4S e 7S sono riportati gli scarichi esistenti adeguati al Programma di Tutela e Uso delle Acque (nel seguito PTUA) e che risultano compatibili con i regimi idraulici dei corsi d'acqua interessati;
- b) negli allegati 6S e 9S sono riportati gli scarichi esistenti non adeguati al PTUA;
- c) negli allegati 5s e 8s sono riportati gli scarichi non assoggettati al PTUA in quanto localizzati nell'area collinare dell'Oltrepò pavese e che risultano pertanto compatibili con i regimi idraulici dei corsi d'acqua interessati. Si precisa che in mancanza di una definizione preordinata, ai fini della presente convenzione viene intesa area collinare dell'Oltrepò Pavese, l'area compresa nel territorio dei comuni di cui all'allegato 13.

In particolare, per gli attraversamenti, i parallelismi, gli scarichi e le occupazioni individuati negli allegati 1A, 2A, 3P, 4S, 5S, 7S, 8S, Regione prende atto della dichiarazione di Pavia Acque in merito all'adeguamento al PTUA e alla compatibilità con i regimi idraulici dei corsi d'acqua interessati. Regione si riserva a suo insindacabile giudizio la verifica di quanto dichiarato da Pavia Acque, significando che in caso vengano rilevate difformità rispetto quanto dichiarato da Pavia Acque, potrà richiedere il pagamento del canone in accordo con quanto previsto all'allegato "F" della D.G.R. n. 4229 del 23 ottobre 2015.

Relativamente agli scarichi individuati negli allegati 6S e 9S, che Pavia Acque dichiara realizzati secondo le caratteristiche tecniche previste dalla D.G.R. n. 4229 del 23 ottobre 2015, ma che non rispettano i parametri del PTUA, Regione rilascia autorizzazione temporanea a scaricare nel corso d'acqua per un massimo di anni 10 (dieci), con riserva di verifica della compatibilità idraulica degli scarichi; al riguardo Pavia Acque dovrà presentare all'Autorità Idraulica dell'U.T.R. competente, entro i termini e nelle modalità

Rev. 04/08/2017

che saranno direttamente concordate con lo stesso U.T.R., le verifiche idrauliche in alcune sezioni caratteristiche dei corsi d'acqua interessati ed i conseguenti piani per le modalità di esercizio provvisorio degli scarichi fino al loro adeguamento.

Relativamente agli scarichi non conformi, Pavia Acque si impegna inoltre ad effettuare, in sinergia con l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Pavia, le attività necessarie ad individuare gli interventi funzionali all'adeguamento degli scarichi e conseguentemente ad aggiornare i documenti di programmazione d'Ambito, al fine di garantire il reperimento delle risorse finanziarie essenziali alla realizzazione di tali nuovi interventi di adeguamento.

Regione è tenuta indenne e sollevata da ogni responsabilità civile e penale da ogni richiesta da parte di terzi di indennizzi per danni, lesioni di diritti, o qualsiasi altro motivo derivante dall'esercizio degli scarichi individuati negli allegati 6S e 9S, come meglio specificato in premesse, per i quali il presente atto costituisce esclusivamente autorizzazione provvisoria e non riconoscimento di compatibilità idraulica, anche in relazione all'instaurarsi nel corso d'acqua in argomento di qualsiasi condizione idraulica compresi gli eventi di piena.

Per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, nonché nel caso in cui la Regione dovesse introdurre modifiche all'andamento o al regime idraulico dei corsi d'acqua su cui insistono le opere in argomento, esse dovranno essere adattate alle mutate condizioni senza che il richiedente possa pretendere indennizzi di sorta.

Per i corsi d'acqua di competenza dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po, (nel seguito AIPO), individuati negli allegati 2A, 3P, 7S, 8S, 9S, AIPO ha rilasciato parere in data 18/07/2017 prot. N. 17244/2017 indicando le condizioni e le prescrizioni d'esercizio.

Fermi restando gli impegni di cui all'articolo 3, Pavia Acque si impegna:

Rev. 04/08/2017

- d) a non realizzare nessuna opera, anche provvisoria o di intervento di manutenzione, senza aver prima dato comunicazione ed ottenuto autorizzazione da Regione e da AIPO per i corsi d'acqua di competenza;
- e) ad attuare tutti i provvedimenti opportuni al fine di garantire la pubblica e privata incolumità e il normale deflusso delle acque tenendo sollevate ed indenni Regione ed AIPO da qualsiasi reclamo, pretese o molestie che fossero avanzate da terzi, in dipendenza delle opere oggetto della presente convenzione, per danni, lesioni di diritti e per qualsiasi altro motivo (compresi eventuali rigurgiti causati da eventi di piena);
- f) a provvedere a proprie spese alla pulizia del tratto di alveo interessato dalle opere oggetto della presente convenzione, qualora la pulizia si renda necessaria a seguito dell'esercizio delle opere medesime ogni volta che, a seguito di eventi di piena, si evidenzino l'ostruzione, anche parziale della sezione idraulica del corso d'acqua sia in corrispondenza del manufatto che nei tratti interessati ad eventuali fenomeni di rigurgito;
- g) a farsi carico di ogni ripristino che si rendesse necessario, in conseguenza delle opere oggetto della presente convenzione, alle sponde, ai manufatti idraulici e alle relative pertinenze demaniali.

Art. 5 - Nuove interferenze

Pavia Acque, in caso di realizzazioni di nuove linee tecnologiche e/o di nuovi scarichi interferenti con il demanio idrico di competenza regionale, presenterà istanza per il rilascio della concessione necessaria tramite il sistema informatico S.I.P.I.U.I., allegando alla stessa la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 4229 del 23 ottobre 2015 in funzione delle caratteristiche tecnologiche delle infrastrutture o degli impianti.

Solo a seguito del versamento della prima annualità di canone ridotto al 10% ed

Rev. 04/08/2017

approvato il provvedimento di concessione i lavori di costruzione delle opere potranno essere iniziati.

Art. 6 - Pagamento dei canoni di polizia idraulica

In funzione di quanto riportato nelle premesse Regione riconosce a Pavia Acque quanto segue:

- a) per le interferenze delle linee tecnologiche con il reticolo idrico principale individuate negli allegati 1A, 2A, 3P, per gli scarichi che rispettano i parametri del P.T.U.A. individuati negli allegati 4S e 7S - vedi art. 4, punto a) - e per gli scarichi non soggetti al rispetto dei parametri del PTUA. individuati negli allegati 5S e 8S – vedi art. 4, punto c) - che risultano comunque compatibili con i regimi idraulici dei corsi d'acqua interessati, si applica la riduzione al 10% (dieci per cento) dell'importo del canone individuato nell'allegato "F" alla D.G.R. n. 4229 del 23 ottobre 2015 e ss.mm.ii., così come aggiornato dal D.D.G. n. 13807 del 22/12/2016, fatti salvi gli importi minimi previsti dalle note generali;
- b) per gli scarichi che non rispettano i parametri del PTUA individuati negli allegati 6S e 9S di cui all'articolo 4, punto b) si applicherà il canone per intero individuato nell'allegato "F" alla D.G.R. n. 4229 del 23 ottobre 2015 e ss.mm.ii., fermi gli importi minimi previsti dalle note generali, fino alla realizzazione delle opere di adeguamento.

Pavia Acque, entro il 31 dicembre di ogni anno, provvederà ad eseguire un'attenta ricognizione sul sistema informatico S.I.P.I.U.I. e provvederà ad inserire nel sistema S.I.P.I.U.I. le nuove richieste di concessione relative ad interferenze esistenti non ricomprese negli elenchi allegati alla presente convenzione. Tali interferenze saranno soggette, nel caso lo stesso non sia già stato corrisposto, al pagamento del relativo canone arretrato, così come stabilito dalla l.r. n. 4/2016. A titolo di canoni di polizia

Rev. 04/08/2017

idraulica per l'anno 2017 Pavia Acque, verserà alla Regione, sulla base di quanto esposto in premessa, entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e comunque non oltre il 15/11/2017, l'importo di euro **79.714,94** (diconsi settantanovemilasettecentoquattordici/94).

Tali pagamenti tengono conto di tutte le interferenze esistenti delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali individuati negli allegati 1A, 2A, 3P, 4S, 5S, 6S, 7S, 8S, 9S.

Pavia Acque si impegna a corrispondere i canoni richiesti determinati ogni anno con deliberazione della Giunta Regionale come previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10, o decreto direttoriale.

Art. 7 - Canoni demaniali per interferenze, scarichi e occupazioni pregresse

A titolo di pagamento dei canoni concessori arretrati, ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo, si conviene quanto segue:

- a) per canoni concessori e indennizzi previsti dall'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10 per attraversamenti, parallelismi, scarichi e occupazioni senza titolo dovuti dalle linee tecnologiche/infrastrutture, individuate negli allegati 1A, 2A, 3P, 4S, 5S, 6S, 7S, 8S, 9S, per i periodi dal 2012 al 2016 l'importo complessivo di euro **348.574,02** (diconsi trecentoquarantottomilacinquecentosettantaquattro/02) da cui vanno sottratti i pagamenti già effettuati nel medesimo periodo e allo stesso titolo, pari a euro **145.556,80** (diconsi centoquarantacinquecentocinquantesei/80), per un saldo di euro **203.017,22** (diconsi duecentotremiladiciassette/22) al quale va sommato l'incremento del 7% previsto dall'art. 13 c.1 Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 04, pari a euro **14.211,21** (diconsi quattordicimiladuecentoundici/21) per un totale complessivo di euro **217.228,43** (diconsi

Rev. 04/08/2017

duecentodiciassettemiladuecentoventotto/43);

b) l'importo relativo a canoni concessori arretrati e indennizzi per occupazioni senza titolo sarà versato secondo le date indicate:

- **50% dell'importo di cui sopra, pari a € 108.614.22 (diconsi centoottomilaseicentoquattordici/22), entro 90 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione;**
- **50% a saldo del dovuto, pari a € 108.614.21 (diconsi centoottomilaseicentoquattordici/21), entro 180 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione**

Pavia Acque provvederà ad effettuare il pagamento del dovuto a Regione tramite bonifico bancario sul c.c. xxxxxxxxxx IBAN n. IT14 A030 6909 7901 0000 0300028.

In relazione alle interferenze individuate negli elenchi allegati alla presente convenzione, Regione dichiara che con il pagamento degli importi di cui al presente articolo, null'altro avrà a richiedere a Pavia Acque a titolo di canoni arretrati ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo e relative sanzioni per le annualità precedenti a quella in corso al momento della stipula del presente accordo per quanto riguarda le interferenze delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali indicate negli allegati 1A, 2A, 3P, 4S, 5S, 6S, 7S, 8S, 9S trasmessi da Pavia Acque S.c.a.r.l. con nota prot. n. 1306 del 26/06/2017.

Art. 8 - Ricorsi amministrativi

Pavia Acque si impegna a ritirare qualsiasi opposizione/azione legale eventualmente intrapresa in precedenza nei confronti di Regione relativa alle occupazioni delle aree del demanio idrico.

Ad avvenuto versamento dell'importo per l'anno 2017 e della prima rata per gli arretrati, Regione si impegna ad archiviare eventuali procedimenti sanzionatori relativi ad

Rev. 04/08/2017

occupazioni di aree demaniali eventualmente avviati a seguito di accertamenti effettuati nelle more della trattativa che ha portato alla conclusione del presente accordo.

Art. 9 - Garanzia

A garanzia della corretta esecuzione di tutti i lavori di costruzione e manutenzione degli impianti su aree di pertinenza del demanio idrico regionale, Pavia Acque costituirà a favore di Regione una unica polizza fideiussoria di importo pari al 5% dell'importo netto di cui all'art. 6 con escussione a prima istanza scritta, per la durata delle autorizzazioni/concessioni a garanzia dei ripristini relativi alle concessioni rilasciate sul territorio regionale. Le eventuali cauzioni in essere al momento della stipula saranno tutte svincolate.

Art. 10 - Escussione parziale della fidejussione

Qualora si verificano danni connessi alla mancata corretta esecuzione dei lavori per le nuove interferenze o mancata manutenzione degli impianti esistenti, l'U.T.R. competente per territorio assegnerà un termine, non inferiore a 90 (novanta) giorni, entro il quale Pavia Acque dovrà ottemperare a quanto richiesto in termini di ripristino e/o ulteriori lavorazioni, ritenuti necessari e indispensabili per garantire il buon regime delle acque. Trascorso tale termine, l'U.T.R. competente per territorio si riserva di avviare le necessarie iniziative finalizzate alla emissione dell'ordinanza di esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente, provvedendo eventualmente alla esecuzione diretta degli interventi necessari. Per tale eventualità il dirigente della competente struttura regionale escuterà la polizza fideiussoria nei limiti delle somme sostenute e documentate per l'esecuzione degli interventi, e saranno eventualmente intraprese le opportune azioni legali per il recupero delle somme eccedenti la polizza.

Art. 11 - Oneri e spese di Pavia Acque

Sono a carico di Pavia Acque il pagamento dell'imposta per la registrazione della

Rev. 04/08/2017

concessione ed il pagamento di ogni ulteriore onere fiscale previsto dalla legge ed eventuali altre spese per la formalizzazione della concessione.

Art. 12 - Disalimentazione temporanea degli impianti ed interruzione degli scarichi

L'U.T.R. competente per territorio, quale Autorità Idraulica, in caso di interventi/lavori sui corsi d'acqua del reticolo idrico principale regionale potrà chiedere per iscritto, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi a Pavia Acque la messa fuori servizio degli impianti interferenti con gli interventi sopraddetti per il tempo necessario all'esecuzione delle opere. Tale preavviso non sarà ovviamente possibile in caso di necessità e urgenza dettati da situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

Pavia Acque concederà la messa fuori servizio compatibilmente con la garanzia della continuità e della sicurezza dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e non chiederà alla Regione alcuna indennità o rimborso di oneri di alcun genere.

Art. 13 - Modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti

L'U.T.R. potrà, per esigenze di pubblico interesse correlate ad esigenze di polizia idraulica e/o alla connessa pubblica incolumità e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, chiedere a Pavia Acque di procedere, senza oneri per la Regione, a modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti, proponendo una sede alternativa.

Art. 14 - Durata

La presente convenzione avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione fino a tutto il 31 dicembre 2033, data di scadenza della convenzione di affidamento a Pavia Acque della gestione del Servizio Idrico Integrato di cui in premessa.

Le nuove concessioni, definite dall'articolo 5, rilasciate nel periodo di validità della convenzione scadranno comunque al 31 dicembre 2033.

Rev. 04/08/2017

Art 15 - Procedura di rinnovo

Le concessioni possono essere rinnovate in favore del soggetto concessionario ovvero degli eventuali successori o aventi causa, previa eventuale rideterminazione del canone ed in base alle esigenze del territorio che si presenteranno.

Art. 16 - Motivi di diniego del rinnovo

L'U.T.R. competente per territorio può negare il rinnovo per motivi di pubblico interesse. Il diniego di rinnovo viene comunicato al richiedente con le modalità stabilite dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..

Art. 17 - Revoca delle concessioni

Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, delle risorse idriche e/o per ragioni di pubblico interesse è facoltà dell'Amministrazione revocare in qualunque momento singole interferenze, senza che il concessionario possa rivalersi in alcun modo sulla Pubblica Amministrazione per il mancato godimento del bene.

L'obbligo del concessionario del pagamento del canone cessa a partire dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la dismissione dell'interferenza oggetto di provvedimento motivato di revoca, fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Il mancato pagamento di 2 (due) annualità consecutive comporterà la revoca della concessione.

Art 18 - Rinuncia alla Concessione

Il titolare può rinunciare in tutto o in parte alla concessione dismettendo una o più interferenze inoltrando richiesta scritta all'U.T.R. competente per territorio. L'obbligo del pagamento del canone cessa dal mese successivo alla data della rinuncia, fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Art.19 - Comunicazioni

Ogni comunicazione tra le Parti relativa alla presente convenzione avverrà a mezzo

Rev. 04/08/2017

comunicazione di Posta Elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

per Pavia Acque e-mail PEC pvacque@postecert.it,

per la Regione e-mail PEC

Art. 20 - Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle finalità istituzionali oggetto della presente convenzione ed in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e tutelando la riservatezza e i diritti del concessionario così come previsto dagli articoli 2 e 11 del predetto decreto.

Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Regione informa Pavia Acque che le finalità e le modalità del trattamento sono il rilascio di concessione per l'uso delle aree del demanio idrico.

I dati saranno trattati con trattamento manuale e con strumenti elettronici e informatici.

I dati richiesti sono obbligatori; in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto.

Il titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1.

Responsabile del trattamento è il Direttore protempore della Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana. I dati potranno eventualmente essere trattati anche da Lombardia Informatica S.p.A., e da Lombardia Gestione S.r.l., per le attività di gestione dell'applicativo e dei sistemi informatici responsabili esterni del trattamento dei dati nella persona del loro legale rappresentante.

In relazione al presente trattamento Pavia Acque può rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 del decreto

Rev. 04/08/2017

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (diritti di accesso, verifica e cancellazione dei dati). Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono previste dall'articolo 8 del citato decreto.

Art. 21 - Controversie

Le Parti concordano che eventuali controversie attinenti all'applicazione, all'interpretazione ed all'esecuzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il FORO DI MILANO.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letta, approvata e sottoscritta in.....il

Per la REGIONE LOMBARDIA

Per la SOCIETÀ PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.

=====

La presente convenzione è stata firmata digitalmente con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, articolo 3 comma 2.

Allegati (in formato digitale):

Allegato 1A – Tabella attraversamenti – REGIONE

Allegato 2A – Tabella attraversamenti – AIPO

Allegato 3P – Tabella parallelismi – REGIONE e AIPO

Allegato 4S – Tabella scarichi adeguati PTUA – REGIONE

Allegato 5S – Tabella scarichi non soggetti PTUA – REGIONE

Allegato 6S – Tabella scarichi non adeguati PTUA – REGIONE

Allegato 7S – Tabella scarichi adeguati PTUA – AIPO

Allegato 8S – Tabella scarichi non soggetti PTUA – AIPO

Rev. 04/08/2017

Allegato 9S – Tabella scarichi non adeguati PTUA – AIPO

Allegato 10 – Tabella riepilogativa indennizzi 2012-2016 e canone 2017

Allegato 11 – Parere AIPO

Allegato 12 – Dati cartografici georeferenziati (file shape) e schede monografiche delle
interferenze su supporto digitale

Allegato 13 – Elenco comuni area collinare dell'Oltrepo pavese

BOZZA

12/06/2017 11:35:23

CONVENZIONEtrala GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIAe la SOCIETÀ PADANIA ACQUE S.p.A.per la gestione delle interferenze di linee tecnologiche / infrastrutture esistenti e nuove /scarichi nel reticolo idrico di competenza regionale

L'anno 2017 il mese di il giorno, presso la sede di Regione Lombardia,....., sono convenuti: REGIONE LOMBARDIA, Giunta Regionale, (nel seguito Regione) rappresentata per il presente atto da, nella sua carica di, domiciliato per la sua funzione presso, in forza di delega conferitagli dalla Giunta con deliberazione n. del

e

la società Padania Acque S.p.A. (nel seguito Padania Acque) con sede legale in Cremona, Via Macello, 14, Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Cremona nr. 001118601937, R.E.A. n. 133186, rappresentata da nella sua carica di in virtù di procura conferita con atto del a rogito notaio, rep. n.;

PREMESSO CHE:

- a) con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono state attribuite alle Regioni le competenze in materia di gestione del demanio idrico, compresa la riscossione degli importi dovuti a titolo di canoni annuali e che con le delibere di Giunta Regionale, (nel seguito D.G.R.), n. 7868 del 25 gennaio 2002, n. 13950 del 01 agosto 2003, n. 5774 del 31 ottobre 2007, n. 10402 del 28 ottobre 2009, n. 713 del 26 ottobre 2010, n. 2362

12/06/2017 11:35:23

- del 13 ottobre 2011, n. 4287 del 25 ottobre 2012, n. 883 del 31 ottobre 2013, n. 2591 del 31 ottobre 2014, n. 3792 del 03 luglio 2015 e n. 4229 del 23 ottobre 2015 e con decreto del Direttore Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana, (nel seguito D.D.G.), n. 13807 del 22 dicembre 2016 Regione ha determinato i canoni regionali relativi alle concessioni di aree del demanio idrico;
- b) la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, articolo 13, prevede che Regione possa stipulare con i soggetti titolari di rapporti concessori relativi al demanio idrico specifiche convenzioni;
- c) la D.G.R. n. 4229 del 23 ottobre 2015 e ss.mm.ii. prevede che i soggetti titolari di più rapporti concessori relativi al demanio idrico possono versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un'unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno, previo accordo con Regione;
- d) Padania Acque risulta gestore unico a far data dall'8 agosto 2014 del Servizio Idrico Integrato per l'intero territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cremona, a seguito deliberazione del C.d.A. n.12 dell'8/8/2014 dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona;
- e) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153, comma 1 del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., in virtù del contratto di servizio sottoscritto in data 10/10/014 dal Presidente dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona e dal Presidente di Padania Acque Gestioni S.p.A., sono state affidate in cessione d'uso gratuito a Padania Acque Gestioni S.p.A. le infrastrutture afferenti al servizio idrico integrato di proprietà dei Comuni;
- f) Padania Acque con nota 8 giugno 2017 prot. n.PAD/U/2017/0007213, assunta al protocollo il 9 giugno 2017 al n. AE05.2017.0012269, ha trasmesso a Regione l'elenco delle interferenze delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni

12/06/2017 11:35:23

di aree demaniali, anche su supporto cartografico digitale georeferenziato (Allegato 8), con il reticolo idrico principale di competenza regionale, ad oggi note;

- g) Regione, eseguite di concerto con Padania Acque le verifiche e le integrazioni necessarie, ha effettuato la quantificazione del dovuto sulla base di quanto previsto dalle sopra citate disposizioni normative, considerando il numero di interferenze risultante dalla documentazione agli atti delle Parti e riportate nelle tabelle allegate 1A, 2S, 3S, 4O, applicando a dette interferenze quanto previsto all'art. 13 della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 e dalla presente convenzione;
- h) Padania Acque, ai sensi dell'art.11 della legge 241/90 e ss.mm.ii., con nota prot. n.PAD/U/2017/0007213 dell'8 giugno 2017, proponendosi come unico soggetto, ha chiesto a Regione Lombardia la sottoscrizione di un accordo sostitutivo tramite lo strumento della convenzione, così come previsto dall'art.13 – comma 2 - della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, ai fini della regolarizzazione delle interferenze delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale;
- i) le Parti hanno inteso sottoscrivere una convenzione, inerente le modalità di corresponsione del canone dell'anno corrente e degli arretrati dovuti da parte di Padania Acque, nonché per la definizione concordata di una disciplina complessiva dei provvedimenti amministrativi correlati alle interferenze delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale, che comprenda l'intera gestione amministrativa;
- j) la presente convenzione costituisce pertanto accordo sostitutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., dei singoli provvedimenti concessori individuati negli allegati 1A, 2S, 3S, 4O, per le interferenze delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il

12/06/2017 11:35:23

reticolo idrico principale, note all'atto della presente convenzione;

- k) la stipula della presente convenzione, elaborata in conformità all'art. 13 della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, comporterà per le Parti stipulanti significativi vantaggi, in termini di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale e certezza nella quantificazione e pagamento dei canoni; in particolare l'applicazione della presente convenzione ha finalità di pubblico interesse in quanto comporta per Regione un consistente risparmio in termini di risorse umane ed economiche in relazione a tutte le attività amministrative necessarie alla corretta e tempestiva riscossione dei canoni demaniali;
- l) la quantificazione degli importi dovuti da Padania Acque a titolo di arretrati per le occupazioni pregresse per le quali, con la sottoscrizione della presente convenzione detta società si pone come unico soggetto interlocutore, è stata effettuata sottraendo all'importo dovuto a titolo di canone annuo quanto già versato per le occupazioni pregresse, così come risultante dai documenti istruttori agli atti delle Parti; la stipula della presente convenzione comporta quietanza definitiva per tutti gli importi dovuti sino a tutto il 2017;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Finalità

Il presente atto ha lo scopo di regolamentare, relativamente al reticolo idrico di competenza regionale:

- a) il rilascio dei provvedimenti di polizia idraulica (concessione relativa all'utilizzo ed

12/06/2017 11:35:23

- occupazione di beni demaniali, autorizzazioni per gli scarichi);
- b) il pagamento dei relativi canoni, nel rispetto, oltre che della normativa vigente, del principio di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa assicurando una uniforme applicazione sul territorio lombardo.

Art. 3 - Concessione Unica

La presente convenzione ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., delle concessioni per tutte le interferenze esistenti tra le linee tecnologiche, gli scarichi e le occupazioni di aree demaniali in gestione a Padania Acque ed il demanio idrico in gestione alla Regione.

Previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza oneri per Regione, Padania Acque si impegna ad effettuare sulle opere interferenti oggetto della convenzione tutte le modificazioni e gli adeguamenti necessari per renderle compatibili con le norme vigenti, anche in tema di sicurezza idraulica. In tal caso il canone di concessione dovrà essere conseguentemente aggiornato sulla base delle nuove caratteristiche dell'opera.

L' Ufficio Territoriale Regionale Val Padana (nel seguito U.T.R. Val Padana) si impegna a provvedere all'inserimento delle nuove concessioni oggetto della presente convenzione, oltre che all'adeguamento e all'aggiornamento delle concessioni già inserite nel S.I.P.I.U.I. alla data della stipula della presente convenzione.

Padania Acque si impegna a provvedere al periodico aggiornamento dei dati delle opere nel sistema informatico della Regione "Sistema Integrato di Polizia Idraulica e UtENZE Idriche" (nel seguito S.I.P.I.U.I.) secondo le indicazioni che il software richiede per l'implementazione delle "maschere" di accesso, con la georeferenziazione delle opere stesse

Art. 4 - Verifica delle interferenze

12/06/2017 11:35:23

Padania Acque con nota prot. n.PAD/U/2016/0012328 del 1° dicembre 2016 ha consegnato un primo elenco delle interferenze delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali, classificate secondo le indicazioni di cui all'allegato "F" della D.G.R. 23 ottobre 2015, n. 4229.

Con successiva nota prot. n. PAD/U/2017/0007213 dell'8 giugno 2017 Padania Acque ha trasmesso l'elenco definitivo delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali.

Padania Acque, con le sopracitate note ha certificato ai sensi dell'art. 47, comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 che:

- a) nell'allegato 1A sono riportati gli attraversamenti, comprensivi di quelli aerei e/o affrancati/agganciati a strutture esistenti per i quali dovranno essere fornite, entro e non oltre il 31 dicembre 2017, le verifiche di compatibilità con i regimi idraulici dei corsi d'acqua interessati al fine dell'applicazione della riduzione al 10% dell'importo del canone;
- b) nell'allegato 3S sono riportati gli scarichi esistenti per i quali entro e non oltre il 31 dicembre 2017 verrà effettuata la verifica per il rispetto dei parametri del PTUA vigente;
- c) nell'allegato 2S sono riportati gli scarichi non assoggettati al PTUA vigente in quanto localizzati in aree direttamente gravitanti sui fiumi Po, Adda, Serio, Oglio e Mella e che risultano pertanto compatibili con i regimi idraulici dei corsi d'acqua interessati.

Padania Acque con la stipula della presente convenzione si impegna a verificare entro e non oltre il 31 dicembre 2017 il rispetto dei parametri previsti dal PTUA vigente Programma di Tutela e Uso delle Acque (nel seguito PTUA) degli scarichi elencati nell'allegato 3S e a fornire le verifiche di compatibilità idraulica, degli attraversamenti

12/06/2017 11:35:23

previsti di cui all'allegato 1A, con i regimi idraulici dei corsi d'acqua interessati al fine dell'applicazione della riduzione al 10% dell'importo del canone.

Sino alla presentazione degli esiti delle sopra citate verifiche, nella presunzione di compatibilità idraulica con i regimi idraulici dei corsi d'acqua interessati degli attraversamenti di cui all'allegato A1 e di conformità ai parametri imposti dal PTUA vigente degli scarichi di cui all'allegato 3S, si applica la riduzione al 10% dell'importo del canone di cui al successivo art. 6.

Per gli attraversamenti e per gli scarichi che a seguito delle verifiche effettuate non risultassero conformi rispettivamente ai regimi idraulici dei corsi d'acqua interessati e a quanto previsto dal PTUA vigente, dovrà essere corrisposto il canone nella misura del 100%, adeguando gli importi definiti nel successivo art. 6 a far data dalla stipula della presente convenzione.

Regione si riserva a suo insindacabile giudizio la verifica di quanto dichiarato da Padania Acque, significando che in caso vengano rilevate difformità rispetto quanto dichiarato da Padania Acque, potrà richiedere il pagamento del canone in accordo con quanto previsto all'allegato "F" della D.G.R. n. 4229 del 23 ottobre 2015.

Relativamente agli scarichi individuati nell'allegato 3S, che risultano realizzati secondo le caratteristiche tecniche previste dalla D.G.R. n.4229 del 23 ottobre 2015, ma che a seguito delle risultanze emerse in sede di verifica non dovessero rispettare i parametri del PTUA vigente e non risultassero compatibili con i regimi idraulici dei corsi d'acqua interessati,

Regione rilascia autorizzazione temporanea a scaricare nel corso d'acqua per un massimo di anni 10 (dieci); al riguardo Padania Acque dovrà presentare all'Autorità Idraulica competente, entro i termini e nelle modalità che saranno direttamente concordate con detta Autorità e notiziate all'U.T.R. Val Padana, le verifiche idrauliche in

12/06/2017 11:35:23

alcune sezioni caratteristiche dei corsi d'acqua interessati ed i conseguenti piani per le modalità di esercizio provvisorio degli scarichi fino al loro adeguamento.

Relativamente agli scarichi non conformi, Padania Acque si impegna inoltre ad effettuare, in sinergia con l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona, le attività necessarie ad individuare gli interventi funzionali all'adeguamento degli scarichi e conseguentemente ad aggiornare i documenti di programmazione d'Ambito, al fine di garantire il reperimento delle risorse finanziarie essenziali alla realizzazione di tali nuovi interventi di adeguamento.

Regione è tenuta indenne e sollevata da ogni responsabilità civile e penale da ogni richiesta da parte di terzi di indennizzi per danni, lesioni di diritti, o qualsiasi altro motivo derivante dall'esercizio degli scarichi non conformi al PTUA vigente, come meglio specificato in premesse, per i quali il presente atto costituisce esclusivamente autorizzazione provvisoria e non riconoscimento di compatibilità idraulica, anche in relazione all'instaurarsi nel corso d'acqua in argomento di qualsiasi condizione idraulica compresi gli eventi di piena.

Per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, nonché nel caso in cui la Regione dovesse introdurre modifiche all'andamento o al regime idraulico dei corsi d'acqua su cui insistono le opere in argomento, esse dovranno essere adattate alle mutate condizioni senza che il richiedente possa pretendere indennizzi di sorta.

Per i corsi d'acqua di cui agli allegati elenchi, la competente Autorità Idraulica, Agenzia Interregionale per il Fiume Po, (nel seguito AIPO), ha rilasciato tramite l'Ufficio Operativo di Cremona e l'Ufficio Operativo di Mantova i relativi pareri rispettivamente in data 23/3/2017 prot. n.00007077/2017 e in data 15/5/2017 prot. n.00011292/2017, assunti al

12/06/2017 11:35:23

protocollo dell'UTR Val Padana il 23/3/2017 al n.AE05.2017.0005886 e il 15/5/2017 al n.AE05.2017.0009746, indicando le condizioni e le prescrizioni d'esercizio.

Fermi restando gli impegni di cui all'articolo 3, Padania Acque si impegna:

- c) a non realizzare nessuna opera, anche provvisoria o di intervento di manutenzione, senza aver prima dato comunicazione ed ottenuto autorizzazione da Regione e da AIPO per i corsi d'acqua di competenza;
- d) ad attuare tutti i provvedimenti opportuni al fine di garantire la pubblica e privata incolumità e il normale deflusso delle acque tenendo sollevate ed indenni Regione ed AIPO da qualsiasi reclamo, pretese o molestie che fossero avanzate da terzi, in dipendenza delle opere oggetto della presente convenzione, per danni, lesioni di diritti e per qualsiasi altro motivo (compresi eventuali rigurgiti causati da eventi di piena);
- e) a provvedere a proprie spese alla pulizia del tratto di alveo interessato dalle opere oggetto della presente convenzione, qualora la pulizia si renda necessaria a seguito dell'esercizio delle opere medesime ogni volta che, a seguito di eventi di piena, si evidenzino l'ostruzione, anche parziale della sezione idraulica del corso d'acqua sia in corrispondenza del manufatto che nei tratti interessati ad eventuali fenomeni di rigurgito comunque riferibili al manufatto;
- f) a farsi carico di ogni ripristino che si rendesse necessario, in conseguenza delle opere oggetto della presente convenzione, alle sponde, ai manufatti idraulici e alle relative pertinenze demaniali.

Art. 5 - Nuove interferenze

Padania Acque, in caso di realizzazioni di nuove linee tecnologiche e/o di nuovi scarichi interferenti con il demanio idrico di competenza regionale, presenterà istanza per il rilascio della concessione necessaria tramite il sistema informatico S.I.P.I.U.I., allegando

12/06/2017 11:35:23

alla stessa la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 4229 del 23 ottobre 2015 in funzione delle caratteristiche tecnologiche delle infrastrutture o degli impianti.

Solo a seguito del versamento della prima annualità di canone ridotto al 10% ed approvato il provvedimento di concessione i lavori di costruzione delle opere potranno essere iniziati.

Art. 6 - Pagamento dei canoni di polizia idraulica

In funzione di quanto riportato nelle premesse Regione riconosce a Padania Acque quanto segue:

- a) per le interferenze delle linee tecnologiche con il reticolo idrico principale individuate nell'allegato 1A, per gli scarichi non soggetti al rispetto dei parametri del PTUA vigente individuati nell'allegato 2S – vedi art.4, punto b) che risultano comunque compatibili con il regime d'acqua dei corsi interessati, per le occupazioni d'area demaniale individuate nell'allegato 4O, si applica la riduzione al 10% (dieci per cento) dell'importo del canone individuato nell'allegato "F" alla D.G.R. n. 4229 del 23 ottobre 2015 e ss.mm.ii., così come aggiornato dal D.D.G. n. 13807 del 22/12/2016, fatti salvi gli importi minimi previsti dalle note generali;
- b) per gli scarichi oggetto di verifica individuati nell'allegato 3S di cui all'art.4 punto a) si applicherà, nella presunzione della regolarità di detti scarichi e sino a presentazione degli esiti delle verifiche programmate di cui all'art.4 della presente convenzione, la riduzione al 10% (dieci per cento) dell'importo del canone individuato nell'allegato "F" alla D.G.R. n. 4229 del 23 ottobre 2015 e ss.mm.ii., così come aggiornato dal D.D.G. n. 13807 del 22/12/2016, fatti salvi gli importi minimi previsti dalle note generali. Qualora dette verifiche, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2017, dovessero far emergere il mancato rispetto dei parametri del PTUA vigente, in accordo con quanto stabilito al precedente art. 4,

12/06/2017 11:35:23

si applicherà il canone per intero, così come individuato nel citato allegato "F" alla D.G.R. n.4229/2015 e successive modifiche ed integrazioni, fermi gli importi minimi previsti dalle note generali, fino alla realizzazione delle opere di adeguamento.

Padania Acque, entro il 31 dicembre di ogni anno, provvederà ad eseguire un'attenta ricognizione sul sistema informatico S.I.P.I.U.I. e provvederà ad inserire nel sistema S.I.P.I.U.I. le nuove richieste di concessione relative ad interferenze esistenti non ricomprese negli elenchi allegati alla presente convenzione. Tali interferenze saranno soggette, nel caso lo stesso non sia stato già corrisposto, al pagamento del relativo canone arretrato, così come stabilito dalla l.r. n.4/2016. A titolo di canoni di polizia idraulica per l'anno 2017 Padania Acque, verserà a Regione, sulla base di quanto esposto in premessa, entro il 15/11/2017, l'importo di euro 10.985,96 (diconsi diecimilanovecentottantacinque/96). In caso di tardato pagamento verranno applicati gli interessi di mora in accordo alla normativa vigente.

Tali pagamenti tengono conto di tutte le interferenze esistenti delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali individuati negli allegati 1A, 2S, 3S, 4O.

Padania Acque si impegna a corrispondere i canoni richiesti determinati ogni anno con deliberazione della Giunta Regionale come previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10, o decreto direttoriale.

Art. 7 - Canoni demaniali per interferenze, scarichi e occupazioni pregresse

A titolo di pagamento dei canoni concessori arretrati, per i quali Padania Acque si pone come unico soggetto interlocutore, si conviene quanto segue:

- a) per canoni concessori e indennizzi previsti dall'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10 per attraversamenti, parallelismi, scarichi e occupazioni senza

12/06/2017 11:35:23

titolo dovuti dalle linee tecnologiche/infrastrutture, individuate negli allegati 1A, 2S, 3S, 4O, per i periodi dal 2012 al 2016 l'importo complessivo di euro 118.888,95 (diconsi centodiciottomilaottocentoottantotto/95), di cui all'allegato 5, da cui vanno sottratti i pagamenti già effettuati nel medesimo periodo e allo stesso titolo, pari a euro 91.850,27 (diconsi novantunmilaottocentocinquanta/27), per un saldo di euro 28.931,39 (diconsi ventottomilanovecentotrentuno/39);

- b) l'importo relativo a canoni concessori arretrati e indennizzi per occupazioni senza titolo sarà versato in un'unica soluzione entro quattro mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. In caso di tardato pagamento verranno applicati gli interessi di mora in accordo alla normativa vigente.

Padania Acque provvederà ad effettuare il pagamento del dovuto a Regione tramite bonifico bancario sul c.c.IBAN n.

In relazione alle interferenze individuate negli elenchi allegati alla presente convenzione, Regione dichiara che con il pagamento degli importi di cui al presente articolo, null'altro avrà a richiedere a Padania Acque a titolo di canoni arretrati ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo e relative sanzioni per le annualità precedenti a quella in corso al momento della stipula del presente accordo per quanto riguarda le interferenze delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali indicate negli allegati 1A, 2S, 3S, 4O, trasmessi da Padania Acque con nota prot. n.PAD/U/2017/0007213 dell'8 giugno 2017.

Art. 8 - Ricorsi amministrativi

Padania Acque si impegna a ritirare qualsiasi opposizione/azione legale eventualmente intrapresa antecedentemente alla stipula della presente convenzione nei confronti di Regione relativa alle occupazioni delle aree del demanio idrico.

Ad avvenuto versamento dell'importo per l'anno 2017 e degli arretrati, Regione si

12/06/2017 11:35:23

impegna ad archiviare eventuali procedimenti sanzionatori relativi ad occupazioni di aree demaniali eventualmente avviati a seguito di accertamenti effettuati nelle more della trattativa che ha portato alla conclusione del presente accordo.

Art. 9 - Garanzia

A garanzia della corretta esecuzione di tutti i lavori di costruzione e manutenzione degli impianti su aree di pertinenza del demanio idrico regionale, Padania Acque costituirà a favore di Regione una unica polizza fideiussoria di importo di €. 10.985,96 (diceimilanovecentoottantacinque/96) pari al canone convenzionale per l'annualità 2017 con escussione a prima istanza scritta, per la durata delle autorizzazioni/concessioni a garanzia dei ripristini relativi alle concessioni rilasciate sul territorio regionale. Le eventuali cauzioni in essere al momento della stipula saranno tutte svincolate.

Art. 10 - Escussione parziale della fidejussione

Qualora si verificano danni connessi alla mancata corretta esecuzione dei lavori per le nuove interferenze o mancata manutenzione degli impianti esistenti, l'U.T.R. Val Padana assegnerà un termine, non inferiore a 90 (novanta) giorni, entro il quale Padania Acque dovrà ottemperare a quanto richiesto in termini di ripristino e/o ulteriori lavorazioni, ritenuti necessari e indispensabili per garantire il buon regime delle acque.

Trascorso tale termine, l'U.T.R. Val Padana si riserva di avviare le necessarie iniziative finalizzate alla emissione dell'ordinanza di esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente, provvedendo eventualmente alla esecuzione diretta degli interventi necessari. Per tale eventualità il dirigente della competente struttura regionale escuterà la polizza fideiussoria nei limiti delle somme sostenute e documentate per l'esecuzione degli interventi, e saranno eventualmente intraprese le opportune azioni legali per il recupero delle somme eccedenti la polizza.

Art. 11 - Oneri e spese di Padania Acque

12/06/2017 11:35:23

Sono a carico di Padania Acque il pagamento dell'imposta per la registrazione della concessione ed il pagamento di ogni ulteriore onere fiscale previsto dalla legge ed eventuali altre spese per la formalizzazione della concessione.

Art. 12 - Disalimentazione temporanea degli impianti ed interruzione degli scarichi

L'U.T.R. Val Padana, su richiesta di AIPO quale Autorità Idraulica, in caso di interventi/lavori sui corsi d'acqua del reticolo idrico principale potrà chiedere per iscritto, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi a Padania Acque la messa fuori servizio degli impianti interferenti con gli interventi sopraddetti per il tempo necessario all'esecuzione delle opere. Tale preavviso non sarà ovviamente possibile in caso di necessità e urgenza dettati da situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

Padania Acque concederà la messa fuori servizio compatibilmente con la garanzia della continuità e della sicurezza dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e non chiederà alla Regione alcuna indennità o rimborso di oneri di alcun genere.

Art. 13 - Modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti

Su richiesta di AIPO, in qualità di Autorità idraulica, l'U.T.R. Val Padana potrà, per finalità di pubblico interesse correlate ad esigenze di polizia idraulica e/o alla connessa pubblica incolumità e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, chiedere a Padania Acque di procedere, senza oneri per la Regione, a modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti, proponendo una sede alternativa.

Art. 14 - Durata

La presente convenzione avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione fino a tutto il 09 ottobre 2034, data di scadenza del contratto di servizio di affidamento a Padania Acque della gestione del Servizio Idrico Integrato di cui in premessa. Le nuove concessioni, definite dall'articolo 5, rilasciate nel periodo di validità della convenzione

12/06/2017 11:35:23

scadranno comunque al 09 ottobre 2034.

Art 15 - Procedura di rinnovo

Le concessioni possono essere rinnovate in favore del soggetto concessionario ovvero degli eventuali successori o aventi causa, previa eventuale rideterminazione del canone ed in base alle esigenze del territorio che si presenteranno.

Art. 16 - Motivi di diniego del rinnovo

L'U.T.R. Val Padana può potrà negare il rinnovo per motivi di pubblico interesse, o per variate disposizioni normative. Il diniego di rinnovo debitamente motivato dovrà essere comunicato al richiedente con le modalità stabilite dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..

Art. 17 - Revoca delle concessioni

Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, delle risorse idriche e/o per ragioni di pubblico interesse è facoltà di Regione revocare in qualunque momento singole interferenze, senza che il concessionario possa rivalersi in alcun modo sulla Regione per il mancato godimento del bene. L'obbligo del concessionario del pagamento del canone cessa a partire dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la dismissione dell'interferenza oggetto di provvedimento motivato di revoca, fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Il mancato pagamento di 2 (due) annualità consecutive comporterà la revoca della concessione.

Art 18 - Rinuncia alla Concessione

Padania Acque può rinunciare in tutto o in parte alla concessione dismettendo una o più interferenze inoltrando richiesta scritta all'U.T.R. Val Padana. L'obbligo del pagamento del canone cessa dal mese successivo alla data della rinuncia, fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Art.19 - Comunicazioni

12/06/2017 11:35:23

Ogni comunicazione tra le Parti relativa alla presente convenzione avverrà a mezzo comunicazione di Posta Elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

per Padania Acque e-mail PEC padania_acque@legalmail.it

per la Regione e-mail PEC

Art. 20 - Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle finalità istituzionali oggetto della presente convenzione ed in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e tutelando la riservatezza e i diritti del concessionario così come previsto dagli articoli 2 e 11 del predetto decreto.

Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Regione informa Padania Acque che le finalità e le modalità del trattamento sono il rilascio di concessione per l'uso delle aree del demanio idrico.

I dati saranno trattati con trattamento manuale e con strumenti elettronici e informatici.

I dati richiesti sono obbligatori; in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto.

Il titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1.

Responsabile del trattamento è il Direttore protempore della Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana. I dati potranno eventualmente essere trattati anche da Lombardia Informatica S.p.A., e da Lombardia Gestione S.r.l, per le attività di gestione dell'applicativo e dei sistemi informatici responsabili esterni del trattamento dei dati nella persona del loro legale rappresentante.

In relazione al presente trattamento Padania Acque può rivolgersi al responsabile del

12/06/2017 11:35:23

trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (diritti di accesso, verifica e cancellazione dei dati). Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono previste dall'articolo 8 del citato decreto.

Art. 21 - Controversie

Le Parti concordano che eventuali controversie attinenti all'applicazione, all'interpretazione ed all'esecuzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il FORO DI MILANO.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letta, approvata e sottoscritta inil

Per la REGIONE LOMBARDIA

Per la SOCIETÀ PADANIA ACQUE S.p.A.

=====

La presente convenzione è stata firmata digitalmente con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, articolo 3 comma 2.

12/06/2017 11:35:23

Allegati (in formato digitale):

Allegato 1A – Tabella attraversamenti e parallelismi

Allegato 2S– Tabella scarichi non soggetti PTUA

Allegato 3S – Tabella scarichi soggetti PTUA

Allegato 4O – Tabella occupazione di aree demaniali con infrastrutture inamovibili

Allegato 5 – Tabella riepilogativa indennizzi 2012-2016 e canone 2017

Allegato 6 – Parere AIPO – Ufficio Operativo di Cremona

Allegato 7 – Parere AIPO – Ufficio Operativo di Mantova

Allegato 8 – Dati cartografici georeferenziati (file shape) delle interferenze su supporto digitale

— • —

Rev. 08/03/2017

CONVENZIONEtrala GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIAe la Società S.A.L. S.r.l. – Società Acqua Lodigiana S.r.l.

per la gestione delle interferenze di linee tecnologiche / infrastrutture esistenti e nuove /
scarichi nel reticolo idrico di competenza regionale

L'anno 2017 il mese di il giorno, presso la sede di Regione Lombardia,....., sono convenuti:

REGIONE LOMBARDIA, Giunta Regionale, (nel seguito Regione) rappresentata per il presente atto da, nella sua carica di, domiciliato per la sua funzione presso, in forza di delega conferitagli dalla Giunta con deliberazione n. del

e

la Società S.A.L. S.r.l. – Società Acqua Lodigiana S.r.l. (nel seguito SAL) con sede legale in Lodi, località San Grato in via dell'Artigianato n. 1/3, Partita IVA 05486580961 ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Lodi n 05486580961, R.E.A. n. LO-1460125, rappresentata da, nella sua carica di in virtù di procura conferita con atto del e successive integrazioni.

PREMESSO CHE:

- a) con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono state attribuite alle Regioni le competenze in materia di gestione del demanio idrico, compresa la riscossione degli importi dovuti a titolo di canoni annuali e che con le delibere di Giunta Regionale, (nel seguito D.G.R.), n. 7868 del 25 gennaio 2002, n. 13950 del 01 agosto 2003, n. 5774 del 31 ottobre 2007, n. 10402 del 28 ottobre 2009, n. 713 del 26 ottobre 2010, n. 2362

Rev. 08/03/2017

- del 13 ottobre 2011, n. 4287 del 25 ottobre 2012, n. 883 del 31 ottobre 2013, n. 2591 del 31 ottobre 2014, n. 3792 del 03 luglio 2015 e n. 4229 del 23 ottobre 2015 e con decreto del Direttore Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana, (nel seguito D.D.G.), n. 13807 del 22 dicembre 2016 Regione ha determinato i canoni regionali relativi alle concessioni di aree del demanio idrico;
- b) la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, articolo 13, prevede che Regione possa stipulare con i soggetti titolari di rapporti concessori relativi al demanio idrico specifiche convenzioni;
- c) la D.G.R. n. 4229 del 23 ottobre 2015 e ss.mm.ii. prevede che i soggetti titolari di più rapporti concessori relativi al demanio idrico possono versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un'unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno, previo accordo con Regione;
- d) SAL risulta gestore del Servizio Idrico Integrato per l'intero territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lodi dal 1 gennaio 2008, a seguito di stipula di Contratto di Servizio sottoscritto da SAL con l'Ufficio d'Ambito di Lodi in data 28 novembre 2007, aggiornato con deliberazione CP di Lodi n. 11 del 12 luglio 2016;
- e) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153, comma 1 del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., in virtù della convenzione di cui alle precedente lettera d) nel rispetto delle finalità societarie a SAL sono state affidate in cessione d'uso gratuita le infrastrutture afferenti al servizio idrico integrato di proprietà dei Comuni;
- f) SAL con nota n. 5163/VR del 6 luglio 2017 assunta in atti di Regione al n. AE07.2017.0012409, pari data, sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (art. 13 c.2), ha proposto a Regione la volontà di stipulare una convenzione ai fini della regolarizzazione delle opere interferenti e delle occupazioni delle aree del demanio idrico fluviale e a tal fine ha trasmesso l'elenco degli scarichi

Rev. 08/03/2017

e delle occupazioni di aree demaniali, afferenti al reticolo idrico principale a oggi note e indicate negli allegati B1R e B1A, B2R e B2A, B3R e B3A (la lettera finale individua l'Autorità Idraulica competente: R=Regione Lombardia, A=AIPO);

- g) Risultano agli atti dell'UTR Città Metropolitana le interferenze elencate nell'allegati A1R e A1A, già concesse; SAL non ha trasmesso elenchi di ulteriori interferenze;
- h) in applicazione all'art. 2 comma 2 della LR 4/2016, il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana ha attuato un sistema di drenaggio urbano sostenibile, che utilizza la capacità di laminazione del reticolo consortile in caso di eventi meteorici intensi che potrebbero mettere in crisi il colatore Venere e il Colatore Sillaro, ricettori di diversi scarichi gestiti da SAL;
- i) SAL con la nota sopra riferita ha trasmesso copie delle Convenzioni n. 3191 e 3192, stipulate con il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana in data 19 giugno 2017, per la gestione dei sistemi citati al punto h).

Nelle citate Convenzioni viene riferito che:

- Pag. 2 lettera k: *effettuando le manovre di cui al punto precedente si rientra nei limiti di portata compatibile con il regime del corso d'acqua per eventi con tempo di ritorno 100 anni;*
- la laminazione attuata secondo le modalità di cui alla lettera i) garantisce (vedi Pag. 3 ultima parte dell'art. 2): *"...il rispetto da parte degli sfioratori di piena, degli impianti di depurazione e dal troppo pieno di emergenza delle stazioni di sollevamento di SAL ricadenti nei comuni di Pieve Fissiraga e Villanova del Sillaro/Livraga a quanto previsto dal PTUA ...".*

Gli scarichi oggetto della dichiarazione sono riportati nell'allegato B2R.

- j) Per gli scarichi afferenti a corsi d'acqua di competenza sono stati acquisiti i pareri dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po sotto elencati:
- nota n. 17042 del 14 luglio 2017 in atti al prot. AE07.2017.0013355 del 17 luglio 2017
 - nota n. 19220 del 09 agosto 2017 in atti al prot. AE07.2017.0015650 del 09 agosto 2017
 - nota n. 20117 del 24 agosto 2017 in atti al prot. AE07.2017.0016720 del 24 agosto 2017

Rev. 08/03/2017

- nota n. 20339 del 28 agosto 2017 in atti al prot. AE07.2017.0016982 del 28 agosto 2017

- l) Regione, a seguito di istruttoria i cui esiti sono riportati nella relazione del 29 agosto 2017 agli atti dell'UTR Città Metropolitana, ha effettuato la quantificazione delle indennità per occupazioni senza titolo e dei canoni sulla base di quanto previsto dalle sopra citate disposizioni normative, considerando il numero di interferenze e gli scarichi risultanti dalla documentazione agli atti delle Parti e applicando alle stesse quanto previsto dalla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 e dalla presente convenzione;
- m) le Parti hanno inteso sottoscrivere una convenzione, inerente le modalità di corresponsione del canone dell'anno corrente e delle indennità relative agli anni precedenti dovuti da parte di SAL, nonché per la definizione concordata di una disciplina complessiva dei provvedimenti amministrativi correlati alle interferenze delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico principale, che comprenda l'intera gestione amministrativa;
- n) la presente convenzione costituisce accordo sostitutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., dei singoli provvedimenti concessori per le interferenze delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico principale, note all'atto della presente convenzione e individuati negli allegati A1R e A1A, B1R e B1A, B2R e B2A, B3R e B3A;
- o) la stipula della presente convenzione, elaborata in conformità all'art. 13 della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, comporterà per le Parti stipulanti significativi vantaggi, in termini di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni demaniali con il reticolo idrico

Rev. 08/03/2017

principale e certezza nella quantificazione e pagamento dei canoni; in particolare l'applicazione della presente convenzione ha finalità di pubblico interesse in quanto comporta per Regione un consistente risparmio in termini di risorse umane ed economiche in relazione a tutte le attività amministrative necessarie alla corretta e tempestiva riscossione dei canoni demaniali;

p) la quantificazione degli importi dovuti da SAL è stata effettuata con le seguenti modalità:

- interferenze di cui agli allegati A1R e A1A (esistenti e già concesse) e scarichi di cui agli allegati B1R e B1A (esistenti e già concessi): per il 2018 il canone verrà calcolato applicando la riduzione del 90%, raddoppiato in caso di occupazione d'area demaniale, fatto salvo l'importo minimo previsto;
- scarichi di cui all'allegato B2R (esistenti e non concessi, adeguati /non soggetti al PTUA e compatibili dal punto di vista idraulico a partire dal 2017): è stata computata l'indennità di occupazione per il quinquennio 2012-2016 calcolata applicando il canone in vigore in ciascuna annualità, raddoppiato in caso di occupazione d'area demaniale, senza riduzione, oltre ad interessi del 7,0%; per il 2017 è stato calcolato il canone, raddoppiato in caso di occupazione d'area demaniale, ridotto del 90%, fatto salvo il minimo previsto dalla DGR 4229/2015 ;
- scarichi di cui all'allegato B2A (esistenti e non concessi, adeguati /non soggetti al PTUA e compatibili dal punto di vista idraulico): è stata computata l'indennità di occupazione per il quinquennio 2012-2016 calcolata applicando il canone in vigore in ciascuna annualità, raddoppiato in caso di occupazione d'area demaniale, ridotto del 90%, oltre ad interessi del 7,0% e fatto salvo il minimo previsto; per il 2017 è stato calcolato il canone, raddoppiato in caso di

Rev. 08/03/2017

occupazione d'area demaniale, ridotto del 90%, fatto salvo il minimo previsto dalla DGR 4229/2015 ;

- scarichi di cui agli allegati B3R e B3A (esistenti e non concessi) sono stati trattati diversamente quelli soggetti al PTUA (tipologia S2 della D.G.R. n. 4229 del 23 ottobre 2015) da quelli non soggetti (scaricatori di piena, tipologia S3 della D.G.R. n. 4229 del 23 ottobre 2015)
 - scarichi S2 senza verifica idraulica e non verificati rispetto al PTUA: è stata computata l'indennità di occupazione per il quinquennio 2012-2016 calcolata applicando il canone in vigore in ciascuna annualità, raddoppiato in caso di occupazione d'area demaniale, senza riduzione, oltre ad interessi del 7,0% e il canone per l'anno 2017, raddoppiato in caso di occupazione d'area demaniale, senza riduzione;
 - Scarichi S3 senza verifica idraulica: è stata computata l'indennità di occupazione per il quinquennio 2012-2016 calcolata applicando il canone in vigore in ciascuna annualità, raddoppiato in caso di occupazione d'area demaniale, ridotto del 90% fatto salvo il minimo previsto dalla DGR 4229/2015, oltre ad interessi del 7,0% e il canone per l'anno 2017, raddoppiato in caso di occupazione d'area demaniale, ridotto del 90% fatto salvo il minimo previsto dalla DGR 4229/2015;

Per gli scarichi individuati negli allegati B3R/A della tipologia S3, Regione si riserva, qualora dalla verifica idraulica prevista al successivo art. 4 punto 5 lettera b dovesse risultarne l'incompatibilità con il regime del corso d'acqua, di recuperare la quota di indennità e la quota di canone per il 2017 non applicate (ossia il 90%), ferma restando in capo a SAL l'esecuzione delle opere di adeguamento citate nel citato art 4.

Rev. 08/03/2017

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Finalità

Il presente atto ha lo scopo di regolamentare, relativamente al reticolo idrico principale:

- a) il rilascio dei provvedimenti di polizia idraulica;
- b) il pagamento delle indennità di occupazione senza titolo e dei canoni, nel rispetto, oltre che della normativa vigente, del principio di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, assicurando un'uniforme applicazione sul territorio lombardo.

Art. 3 - Concessione Unica

La presente convenzione ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., delle concessioni per tutte le interferenze esistenti tra le linee tecnologiche, gli scarichi e le occupazioni di aree demaniali in gestione a SAL e il demanio idrico in gestione alla Regione.

Previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza oneri per Regione, SAL si impegna ad effettuare sulle opere interferenti oggetto della convenzione tutte le modificazioni e gli adeguamenti necessari per renderle compatibili con le norme vigenti anche in tema di sicurezza idraulica. In tal caso il canone di concessione dovrà essere conseguentemente aggiornato sulla base delle nuove caratteristiche dell'opera.

SAL si impegna a provvedere all'inserimento dei dati delle opere nel sistema informatico della Regione "Sistema Integrato di Polizia Idraulica e Utenze Idriche" (nel seguito S.I.P.I.U.I.), entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione e a pena di revoca dai benefici previsti dal successivo art. 6, secondo le indicazioni che il software richiede per l'implementazione delle "maschere" di accesso, con la georeferenziazione

Rev. 08/03/2017

delle opere stesse, compresi eventuali, futuri aggiornamenti.

Art. 4 - Verifica delle interferenze e degli scarichi

SAL con nota n. 5163/VR del 6 luglio 2017 assunta in atti di Regione al n. AE07.2017.0012409, pari data, ha trasmesso l'elenco degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali, classificate secondo le indicazioni di cui all'allegato "F" della D.G.R. n. 4229 del 23 ottobre 2015 (allegati B1R e B1A, B2R e B2A, B3R e B3A).

SAL certifica ai sensi dell'art. 47, comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 che:

- negli allegati B1 sono riportati gli scarichi esistenti e già concessi:
 - B1A: in corsi d'acqua di competenza AIPO: 15
 - B1R: in corsi d'acqua di competenza di Regione Lombardia: 28
- negli allegati B2 sono riportati gli scarichi non concessi, adeguati al Programma di Tutela e Uso delle Acque (di seguito PTUA)/non soggetti al PTUA e compatibili dal punto di vista idraulico:
 - B2A: in corsi d'acqua di competenza AIPO: 2.
 - B2R: in corsi d'acqua di competenza di Regione Lombardia: 20
- negli allegati B3 sono riportati gli scarichi esistenti non concessi non soggetti al PTUA/per i quali non è stata effettuata la verifica del rispetto del PTUA e non corredati dello studio di compatibilità idraulica;
 - B3A: in corsi d'acqua di competenza AIPO: 26
 - B3R: in corsi d'acqua di competenza di Regione Lombardia: 24

Non sono state presentate tabelle per ulteriori interferenze rispetto a quelle già agli atti dell'UTR ed elencate nelle tabelle A1R e A1A (rispettivamente n. 6 e n. 2).

Per gli scarichi afferenti a corsi d'acqua di competenza AIPO ha rilasciato i pareri con prescrizioni citati in premessa, che s'intendono qui richiamati e si allegano quale parte

Rev. 08/03/2017

sostanziale ed integrante della presente convenzione. In particolare la prescrizione inerente l'installazione di valvole Clapet, entro 5 anni dalla sottoscrizione della presente convenzione, viene estesa anche agli scarichi afferenti al reticolo di competenza regionale per i quali le verifiche di compatibilità idraulica evidenzino la possibile insorgenza di fenomeni di rigurgito.

Nel dettaglio:

- 1) per le interferenze individuate negli allegati A1R e A1A, Regione conferma le concessioni già rilasciate, adeguandone i termini di scadenza alla scadenza della presente convenzione specificata nel successivo art. 14;
per tali interferenze SAL dovrà provvedere, entro 5 anni dalla sottoscrizione della presente convenzione, ad aggiornare le verifiche di compatibilità idraulica;
- 2) per gli scarichi individuati negli allegati B1R e B1A, Regione conferma le concessioni già rilasciate, adeguandone i termini di scadenza alla durata della presente convenzione specificata al successivo punto 14;
per tali scarichi SAL dovrà provvedere, entro 2 anni dalla sottoscrizione della presente convenzione, ad aggiornare le verifiche di compatibilità idraulica e, qualora previsto, di adeguatezza al PTUA. Gli scarichi per i quali la verifica di compatibilità idraulica e/o la verifica di adeguatezza al PTUA dovessero avere esito negativo saranno soggetti alle disposizioni di cui al successivo punto 5 del presente articolo. A partire dalla data della verifica con esito negativo e sino alla realizzazione delle opere di adeguamento, a tali scarichi verrà applicato il canone intero.
- 3) per gli scarichi individuati nell'allegato B2R Regione, viste le Convenzioni n. 3191 e 3192 stipulate fra SAL e il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana in data 19 giugno 2017 al fine di rendere gli scarichi afferenti al colatore Venere e al

Rev. 08/03/2017

Colatore Sillaro adeguati al PTUA e compatibili con il regime idraulico di detti colatori, regione con la presente convenzione rilascia la concessione per la durata specificata al successivo punto 14;

4) per gli scarichi individuati nell'allegato B2A Regione con la presente convenzione rilascia la concessione per la durata specificata al successivo punto 14;

5) Relativamente agli scarichi individuati negli allegati B3R e B3A si distinguono:

a) scarichi della tipologia S2 della D.G.R. n. 4229 del 23 ottobre 2015 che non rispettano i parametri del PTUA e per i quali SAL non ha prodotto lo studio idraulico:

b) scarichi della tipologia S3 della D.G.R. n. 4229 del 23 ottobre 2015 non soggetti al PTUA ma per i quali SAL non ha prodotto lo studio idraulico:

Per entrambe le tipologie Regione rilascia autorizzazione temporanea a scaricare nel corso d'acqua per un massimo di anni 10 (dieci), a far data dalla sottoscrizione della presente convenzione, con riserva di verifica della compatibilità idraulica con il regime del corso d'acqua ricettore.

Al riguardo SAL dovrà presentare le verifiche di compatibilità idraulica secondo le seguenti tempistiche:

- entro 2 anni dalla data di stipula della presente convenzione per i corsi d'acqua di competenza AIPO;
- entro 4 anni dalla data di stipula della presente convenzione per i corsi d'acqua di competenza regionale.

In caso gli scarichi risultassero incompatibili con detto regime, SAL dovrà inoltre presentare i conseguenti piani relativi alle modalità di esercizio provvisorio degli scarichi fino al loro adeguamento. Per i corsi d'acqua di

Rev. 08/03/2017

competenza di AIPO, Regione sottoporrà le verifiche idrauliche al parere dell'Agenzia.

SAL si impegna inoltre ad effettuare, in sinergia con l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Lodi, le attività necessarie ad individuare gli interventi funzionali all'adeguamento degli scarichi e conseguentemente ad aggiornare i documenti di programmazione d'Ambito, al fine di garantire il reperimento delle risorse finanziarie essenziali alla realizzazione di tali nuovi interventi di adeguamento.

Regione è tenuta indenne e sollevata da ogni responsabilità civile e penale da ogni richiesta da parte di terzi di indennizzi per danni, lesioni di diritti, o qualsiasi altro motivo derivante dall'esercizio degli scarichi in corsi d'acqua individuati negli allegati B3R/A, come meglio specificato in premesse, per i quali il presente atto costituisce esclusivamente autorizzazione provvisoria e non riconoscimento di compatibilità idraulica, anche in relazione all'instaurarsi nei corsi d'acqua in argomento di qualsiasi condizione idraulica compresi gli eventi di piena.

Per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, nonché nel caso in cui la Regione e/o AIPO dovessero introdurre modifiche all'andamento o al regime idraulico dei corsi d'acqua su cui insistono le opere in argomento, esse dovranno essere adattate alle mutate condizioni senza che il richiedente possa pretendere indennizzi di sorta.

Fermi restando gli impegni di cui all'articolo 3, SAL si impegna:

- a) a non realizzare nessuna opera, anche provvisoriale o di intervento di manutenzione, senza aver prima dato comunicazione ed ottenuto autorizzazione da Regione e da AIPO per i corsi d'acqua di competenza;

Rev. 08/03/2017

- b) a attuare tutti i provvedimenti opportuni al fine di garantire la pubblica e privata incolumità e il normale deflusso delle acque tenendo sollevate ed indenni Regione ed AIPO da qualsiasi reclamo, pretese o molestie che fossero avanzate da terzi, in dipendenza delle opere oggetto della presente convenzione, per danni, lesioni di diritti e per qualsiasi altro motivo (compresi eventuali rigurgiti causati da eventi di piena);
- c) a provvedere a proprie spese alla pulizia del tratto di alveo interessato dalle opere oggetto della presente convenzione, qualora la pulizia si renda necessaria a seguito dell'esercizio delle opere medesime ogni volta che, a seguito di eventi di piena, si evidenzi l'ostruzione, anche parziale della sezione idraulica del corso d'acqua sia in corrispondenza del manufatto che nei tratti interessati ad eventuali fenomeni di rigurgito;
- d) a farsi carico di ogni ripristino che si rendesse necessario, in conseguenza delle opere oggetto della presente convenzione, alle sponde, ai manufatti idraulici e alle relative pertinenze demaniali.

Art. 5 - Nuove interferenze

SAL, in caso di realizzazioni di nuove linee tecnologiche e/o di nuovi scarichi interferenti con il demanio idrico di competenza regionale, presenterà istanza per il rilascio della concessione necessaria tramite il sistema informatico S.I.P.I.U.I., allegando alla stessa la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 4229 del 23 ottobre 2015 in funzione delle caratteristiche tecnologiche delle infrastrutture o degli impianti.

Solo a seguito del versamento della prima annualità di canone ridotto al 10% ed approvato il provvedimento di concessione i lavori di costruzione delle opere potranno essere iniziati.

Art. 6 - Pagamento dei canoni di polizia idraulica

Rev. 08/03/2017

In funzione di quanto riportato nelle premesse Regione riconosce a SAL quanto segue:

- a) per le interferenze delle linee tecnologiche con il reticolo idrico principale individuate negli allegati A1R/A, per gli scarichi già concessi individuati negli allegati B1R/A si applica la riduzione del 90% (novanta per cento) dell'importo del canone individuato nell'allegato "F" alla D.G.R. n. 4229 del 23 ottobre 2015 e ss.mm.ii., così come aggiornato dal D.D.G. n. 13807 del 22/12/2016, fatti salvi gli importi minimi previsti dalle note generali. In caso le verifiche previste ai punti 1) e 2) del precedente articolo 4 dessero esito negativo, a far tempo dalla data della verifica e sino alla realizzazione delle opere di adeguamento a tali opere verrà applicato il canone intero;
- b) per gli scarichi che rispettano i parametri del P.T.U.A. e che risultano compatibili con i regimi idraulici dei corsi d'acqua interessati, individuati negli allegati B2R/A, si applica la riduzione del 90% (novanta per cento) dell'importo del canone individuato nell'allegato "F" alla D.G.R. n. 4229 del 23 ottobre 2015 e ss.mm.ii., così come aggiornato dal D.D.G. n. 13807 del 22/12/2016, fatti salvi gli importi minimi previsti;
- c) per gli scarichi per i quali non è stato verificato il rispetto dei parametri del PTUA e dei quali non è stata verificata la compatibilità idraulica, individuati negli allegati B3R/A, si applicherà il canone per intero individuato nell'allegato "F" alla D.G.R. n. 4229 del 23 ottobre 2015 e ss.mm.ii., fatti salvi gli importi minimi previsti, fino alla realizzazione delle opere di adeguamento;
- d) per gli scarichi non soggetti al PTUA e dei quali non è stata verificata la compatibilità idraulica, individuati negli allegati B3R/A, si applicherà la riduzione del 90% (novanta per cento) dell'importo del canone individuato nell'allegato "F" alla D.G.R. n. 4229 del 23 ottobre 2015 e ss.mm.ii., fermi restando gli importi

Rev. 08/03/2017

minimi previsti. Qualora dalla verifica idraulica emergesse l'incompatibilità dello scarico con il regime del corso d'acqua, Regione provvederà al recupero della quota parte non applicata (pari al 90%) delle indennità di occupazione per il periodo 2012-2016 e del canone fino alla realizzazione delle opere di adeguamento;

SAL, entro il 31 dicembre di ogni anno, provvederà ad eseguire un'attenta ricognizione sul sistema informatico S.I.P.I.U.I. e provvederà ad inserire nel predetto sistema le nuove richieste di concessione relative ad interferenze e scarichi esistenti non ricompresi negli elenchi allegati alla presente convenzione Tali interferenze e scarichi saranno soggetti, nel caso lo stesso non sia stato già corrisposto, al pagamento del relativo canone arretrato, così come stabilito dalla LR n. 4/2016.

A titolo di canoni di polizia idraulica per l'anno 2017 SAL verserà alla Regione, sulla base di quanto esposto in premessa, entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e comunque non oltre il 15/11/2017, l'importo di euro **27.364,66** (diconsi ventisettemilatrecentosessantaquattro/66).

Tali pagamenti tengono conto di tutte le interferenze delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali individuati negli allegati B2R/A e B3R/A. SAL si impegna a corrispondere i canoni richiesti determinati ogni anno con deliberazione della Giunta Regionale come previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10, o decreto direttoriale.

Art. 7 - Canoni demaniali per interferenze, scarichi e occupazioni pregresse

A titolo di pagamento delle indennità di occupazione senza titolo per il quinquennio 2012-2016 si conviene quanto segue:

- a) per le indennità previste dall'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10 per attraversamenti, parallelismi, scarichi e occupazioni senza titolo dovuti

Rev. 08/03/2017

dalle linee tecnologiche/infrastrutture, individuate negli allegati B2R/A e B3R/A, per i periodi dal 2012 al 2016 l'importo complessivo di euro **310.478,07**. (diconsi trecentodiecimilaquattrocentosettantotto/07);

b) l'importo relativo alle indennità sarà versato secondo le modalità sotto indicate:

- **50% dell'importo di cui sopra, pari a € 155.239,03** (diconsi centoquarantanovemilaottocentottantanove/03), entro il 31/12/2017;
- **50% a saldo del dovuto, pari a € 155.239,04** (diconsi centoquarantanovemilaottocentottantanove/04), entro il 30/03/2018.

SAL provvederà ad effettuare il pagamento del dovuto a Regione tramite bonifico bancario sul c.c. intestato a Regione Lombardia IBAN n. IT20D0306909790100000300039.

In relazione alle interferenze e agli scarichi individuate negli elenchi allegati alla presente convenzione, Regione dichiara che, con il pagamento degli importi di cui al presente articolo, null'altro avrà a richiedere a SAL a titolo di indennità per occupazione senza titolo e relative sanzioni per le annualità precedenti a quella in corso al momento della stipula della presente convenzione.

Art. 8 - Ricorsi amministrativi

SAL si impegna a ritirare qualsiasi opposizione/azione legale eventualmente intrapresa in precedenza nei confronti di Regione relativa alle occupazioni delle aree del demanio idrico.

Ad avvenuto versamento dell'importo per l'anno 2017 e della prima rata per gli arretrati, Regione si impegna ad archiviare eventuali procedimenti sanzionatori relativi ad occupazioni di aree demaniali eventualmente avviati a seguito di accertamenti effettuati nelle more della trattativa che ha portato alla conclusione del presente accordo.

Art. 9 - Garanzia

Rev. 08/03/2017

A garanzia della corretta esecuzione di tutti i lavori di costruzione e manutenzione degli impianti su aree di pertinenza del demanio idrico regionale, SAL costituirà a favore di Regione una unica polizza fideiussoria di importo pari al 5% dell'importo netto che verrà comunicato dall'UTR Città Metropolitana, con escussione a prima istanza scritta, per la durata delle autorizzazioni/concessioni, a garanzia dei ripristini relativi alle concessioni rilasciate sul territorio regionale. Le eventuali cauzioni in essere al momento della stipula saranno tutte svincolate.

Art. 10 - Escussione parziale della fidejussione

Qualora si verificano danni connessi alla mancata corretta esecuzione dei lavori per le nuove interferenze e scarichi o mancata manutenzione delle opere esistenti, l'U.T.R. Città Metropolitana, quale Autorità Idrastica per i corsi d'acqua di competenza, assegnerà un termine, non inferiore a 90 (novanta) giorni, entro il quale SAL dovrà ottemperare a quanto richiesto in termini di ripristino e/o ulteriori lavorazioni, ritenuti necessari e indispensabili per garantire il buon regime delle acque.

Trascorso tale termine, l'U.T.R. Città Metropolitana si riserva di avviare le necessarie iniziative finalizzate alla emissione dell'ordinanza di esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente, provvedendo eventualmente alla esecuzione diretta degli interventi necessari. Per tale eventualità il dirigente della competente struttura regionale escuterà la polizza fideiussoria nei limiti delle somme sostenute e documentate per l'esecuzione degli interventi, e saranno eventualmente intraprese le opportune azioni legali per il recupero delle somme eccedenti la polizza.

Art. 11 - Oneri e spese di SAL

Sono a carico di SAL il pagamento dell'imposta per la registrazione della convenzione ed il pagamento di ogni ulteriore onere fiscale previsto dalla legge ed eventuali altre spese per la formalizzazione della medesima.

Rev. 08/03/2017

Art. 12 - Disalimentazione temporanea degli impianti ed interruzione degli scarichi

L'U.T.R. Città Metropolitana, quale Autorità Idraulica per i corsi d'acqua di competenza, in caso di interventi/lavori sui corsi d'acqua del reticolo idrico principale potrà chiedere per iscritto a SAL, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi, la messa fuori servizio degli impianti interferenti con gli interventi sopraddetti per il tempo necessario all'esecuzione delle opere. Tale preavviso non sarà ovviamente possibile in caso di necessità e urgenza dettati da situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

SAL concederà la messa fuori servizio compatibilmente con la garanzia della continuità e della sicurezza dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e non chiederà alla Regione alcuna indennità o rimborso di oneri di alcun genere.

Art. 13 - Modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti

L'U.T.R per esigenze di pubblico interesse correlate ad esigenze di polizia idraulica e/o alla connessa pubblica incolumità e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, potrà chiedere a SAL di procedere, senza oneri per la Regione, a modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti, proponendo una sede alternativa.

Art. 14 - Durata

La presente convenzione avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione fino a tutto il 31 dicembre 2027.

Le nuove concessioni, definite dall'articolo 5, rilasciate nel periodo di validità della convenzione scadranno comunque il 31 dicembre 2027.

Art 15 - Procedura di rinnovo

Le concessioni possono essere rinnovate in favore del soggetto concessionario ovvero degli eventuali successori o aventi causa, secondo le modalità previste dalla normativa vigente al momento del rinnovo.

Rev. 08/03/2017

Art. 16 - Revoca di singole concessioni/autorizzazioni

Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, delle risorse idriche e/o per ragioni di pubblico interesse, è facoltà dell'Amministrazione revocare in qualunque momento singole interferenze o scarichi, senza che il concessionario possa rivalersi in alcun modo sulla Pubblica Amministrazione per il mancato godimento del bene.

L'obbligo del concessionario del pagamento del canone cessa a partire dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la dismissione dell'interferenza o scarico oggetto di provvedimento motivato di revoca, fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Il mancato pagamento di 2 (due) annualità consecutive comporterà la revoca della concessione.

Art 17 - Rinuncia alla Convenzione

Il titolare può rinunciare in tutto o in parte alla convenzione dismettendo una o più interferenze o scarichi inoltrando richiesta scritta all'U.T.R. Città Metropolitana. L'obbligo del pagamento del canone cessa dal mese successivo alla data della rinuncia, fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Art.18 - Comunicazioni

Ogni comunicazione tra le Parti relativa alla presente convenzione avverrà a mezzo comunicazione di Posta Elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

per SAL e-mail PEC protocollo@pec.societaacqualodigiana.it;

per la Regione e-mail PEC cittametropolitanaregione@pec.regione.lombardia.it

Art. 19 - Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle finalità istituzionali oggetto della presente convenzione ed in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione

Rev. 08/03/2017

dei dati personali". Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e tutelando la riservatezza e i diritti del concessionario così come previsto dagli articoli 2 e 11 del predetto decreto.

Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Regione informa SAL che le finalità e le modalità del trattamento sono il rilascio di concessione per l'uso delle aree del demanio idrico.

I dati saranno trattati con trattamento manuale e con strumenti elettronici e informatici.

I dati richiesti sono obbligatori; in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto.

Il titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1.

Responsabile del trattamento è il Direttore protempore della Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana. I dati potranno eventualmente essere trattati anche da Lombardia Informatica S.p.A., e da Lombardia Gestione S.r.l, per le attività di gestione dell'applicativo e dei sistemi informatici responsabili esterni del trattamento dei dati nella persona del loro legale rappresentante. In relazione al presente trattamento SAL può rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (diritti di accesso, verifica e cancellazione dei dati). Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono previste dall'articolo 8 del citato decreto.

Art. 20 - Controversie

Le Parti concordano che eventuali controversie attinenti all'applicazione, all'interpretazione ed all'esecuzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il FORO DI MILANO.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Rev. 08/03/2017

Letta, approvata e sottoscritta in.....il

Per la REGIONE LOMBARDIA

Per

la SOCIETÀ ACQUA LODIGIANA – SAL Srl

La presente convenzione è stata firmata digitalmente con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, articolo 3 comma 2.

Allegati:

A1R, A1A, B1R, B1A, B2R, B2A, B3R, B3A

Pareri AIPO:

- nota n. 17042 del 14 luglio 2017 in atti al prot. AE07.2017.0013355 del 17 luglio 2017
- nota n. 19220 del 09 agosto 2017 in atti al prot. AE07.2017.0015650 del 09 agosto 2017
- nota n. 20117 del 24 agosto 2017 in atti al prot. AE07.2017.0016720 del 24 agosto 2017
- nota n. 20339 del 28 agosto 2017 in atti al prot. AE07.2017.0016982 del 28 agosto 2017